

STUDIO LEGALE
Avv. Antonio Giuseppe GALGANO
Patrocinante in Cassazione

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC

P E R

La Sig.ra Luisa La Torre CF n. LTRLSU79D65L181P residente in Tito ed elettivamente domiciliata in Potenza al Viale Marconi n. 75 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che la rappresenta e difende giusta procura in calce del presente Ricorso

- Ricorrente -

C O N T R O

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regione per la Basilicata - Ufficio Provinciale per l'Ambito di Potenza in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48

- Resistente -

NONCHE' CONTRO

Tutti gli Assistenti Tecnici iscritti nella Classe di Concorso AR20 per l'anno scolastico 2022/2023 che hanno proposto Domanda di Passaggio di profilo provinciale e tutti coloro già iscritti nella Classe di Concorso AR20

- Controinteressati -

FATTO

L'Odierna Ricorrente, in servizio presso il Convitto "Rosa-Gianturco" con sede in Potenza, avendone tutti i requisiti di legge, presentava

Domanda di passaggio di profilo provinciale come AT – Assistente Tecnico per l'anno scolastico 2022/23.

Con sommo stupore si avvedeva del mancato riconoscimento dei propri titoli di studio per l'inclusione ed il passaggio nell'Area AR 20 Alberghiera benché fosse in possesso del Diploma di qualifica di "Addetto ai servizi alberghieri di cucina", conseguito nell'anno scolastico 1995/1996, nonché del Diploma di "Tecnico delle attività alberghiere", conseguito nell'anno scolastico 1997/1998.

Presentava nell'immediato ricorso presso l'USP di Potenza. Le veniva risposto che la mancata inclusione nella AR 20 era giustificata dal fatto che la legge n. 91/ 2004 non riconosce il suo titolo quale diploma che darebbe accesso all'area AR20. Per Controparte sarebbe necessario *"un diploma specifico e non le qualifiche professionali come quella da "Operatore di cucina" "*.

Risultava vano ogni tentativo di raggiungere un accordo bonario benché più volte venisse specificato che in casi simili lo stesso USP avesse riconosciuto il medesimo Diploma quale valido titolo di accesso.

DIRITTO

Il mancato riconoscimento dei Diplomi in possesso della Sig.ra La Torre quali validi titoli di accesso all'Area AR20 è una palese violazione dei suoi diritti fondata sulla erronea interpretazione della normativa contenuta nell'O.M. n. 91/2004 e, con quanto ci si appresta a dedurre, lo si vuol dimostrare.

a) Erronea applicazione dell'All. C dell'O.M. n. 91/2004

Parte Resistente vorrebbe giustificare il mancato riconoscimento dei diplomi in possesso della Ricorrente asserendo che essi non sono un

diploma specifico senza tener conto che, al momento del conseguimento di tali diplomi, non vi era alcun diploma specifico che, invece, verrà attivato solo dalla normativa successiva.

Va da subito fatto rilevare che la Sig.ra La Torre ha conseguito il Diploma di "Tecnico delle attività alberghiere" nell'anno scolastico 1997/98 in forza della L. n. 714/1969, del DPR 253/1970 e del DM 15 maggio 1970, pertanto non le si potrà applicare la successiva normativa. Lo stesso Diploma di qualifica di "Addetto ai servizi alberghieri di cucina", conseguito dalla Ricorrente nell'anno scolastico 1995/1996, viene poi considerato titolo di accesso alla Classe di Concorso AR20 come da tabella di corrispondenza titoli allegata all'O.M. 91/2004.

Va poi fatto rilevare come sia erroneo, ai fini del mancato riconoscimento del titolo, il riferimento all'Allegato C dell'ormai più volte citata Ordinanza, il quale recita: " *Tabella di corrispondenza titoli laboratori (per gli assistenti tecnici): E' integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso. Per le conseguenti assunzioni si fa riferimento alla disciplina complessiva più favorevole al candidato fra quella vigente alla data del bando di concorso e quella vigente all'atto delle nomine.*". In pratica tale allegato nulla aggiunge, contenendo un mero rinvio alla vigente normativa.

A ben vedere in soccorso della Ricorrente viene la stessa normativa richiamata da controparte in quanto all'articolo 2 comma 2.3 lettera B dell'OM 91/2004 si legge: "**2.3** *Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l'accesso al profilo cui concorrono secondo l'elenco*

appresso riportato di cui alla tabella B annessa al citato C.C.N.L. 2002/2005

a) omissis

b) Assistente tecnico:

1 - diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

2 - diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

3 - diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali ai sensi dell'art.14 della L.n.845/78;

4 - qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.

c) Cuoco:

1 - diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

2 - diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art.14 della L.n.845/78."

Alla luce di quanto sin qui riportato non si comprende il perché il Diploma di Tecnico delle attività alberghiere unito al Diploma di qualifica di Addetto ai servizi alberghieri di cucina, entrambi in possesso della Ricorrente, non debbano essere riconosciuti quali validi titoli di accesso alla Classe di Concorso AR20.

A parere di questa Difesa va messo nel giusto rilievo, a ulteriore chiarimento di quanto sin qui dedotto, che le tabelle di

corrispondenza dei titoli del vecchio ordinamento, in vigore al momento in cui la Ricorrente ha conseguito il Diploma di qualifica presso l'Istituto professionale Alberghiero (Addetto ai servizi alberghieri di cucina) va letto alla luce del DM n. 250/1997 e di quanto in esso precisato all'art. 1 nella parte in cui si parla del "Settore servizi".

Il riconoscimento dei diplomi di qualifica previsti dal nuovo ordinamento, ai fini dell'accesso ai concorsi spesso ha costituito oggetto di rilevanti problemi d'interpretazione sia per i cittadini che per le Amministrazioni pubbliche mancando, nella fase di transizione, una piena conoscenza della relativa corrispondenza con i diplomi del precedente ordinamento. Al fine di superare tale impasse è stato emanato il decreto ministeriale n.250 del 14 aprile 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio u.s. il quale contiene una precisa corrispondenza tra i vecchi ed i nuovi Diplomi di qualifica. Si legge in esso: *"Settore Servizi: Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina - Operatore dei servizi di ristorazione, settore sala-bar-Operatore dei servizi di ricevimento. Dette qualifiche sostituiscono le seguenti: **addetto ai servizi alberghieri di cucina**, addetto ai servizi alberghieri di cucina di bordo, addetto ai servizi alberghieri di sala-bar di bordo, addetto ai servizi di sala-bar, addetto alla portineria d'albergo, addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo".* Tale sostituzione si rende utile se si volesse applicare la normativa successiva all'O.M. 91/2004.

Orbene è innegabile che la Ricorrente sia in possesso del Diploma di qualifica si "Addetto ai servizi alberghieri di cucina" e che tale titolo dia accesso alla classe di concorso AR20. Come già fatto più volte rilevare nella Tabella corrispondenza titoli allegata all'O.M. 91/2004

anche il solo predetto Diploma da accesso alla Classe di concorso AR20.

Viste le considerazioni che precedono, la Sig.ra La Torre come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice del Lavoro designando, voglia, a norma dell'art. 442 del c.p.c., fissare l'udienza di discussione della causa e così provvedere:

- a) Riconoscere quale titolo di accesso valido alla Classe di Concorso AR20 il Diploma di Tecnico delle attività alberghiere congiunto al Diploma di qualifica di Addetto ai servizi alberghieri di cucina;
- b) Ammettere pertanto la Ricorrente nella predetta Classe di Concorso AR20;
- c) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, nonché al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.

Salvis juribus.

Allegati come da separato indice.

Si dichiara che il valore del CU è pari ad € 259,00.

Potenza 30.11.2022

Avv. Antonio Giuseppe Galgano

Istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151.c.p.c.

Lo scrivente Difensore della Ricorrente Sig.ra La Torre Luisa, premesso che:

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della Ricorrente all'inserimento nella Classe di Concorso AR20 in forza di Domanda di passaggio di profilo provinciale come di AT – Assistente Tecnico per l'anno scolastico 2022/2023;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono già inseriti nella predetta Classe di concorso e a tutti coloro che hanno presentato la medesima domanda della Ricorrente;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe inattuabile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari (diverse centinaia), ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, il che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa;
- preso atto che il diritto vivente è orientato, con numerosissimi precedenti in tal senso, per ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,
- il Giudice adito può, dunque, autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza;
- la notifica mediante pubblicazione integrale del testo del ricorso e del decreto di fissazione udienza è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto Avvocato fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle ordinarie

Voglia autorizzare

Lo scrivente Difensore alla notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, sul sito del MIUR, nelle parti dedicate.

Avv. Antonio Giuseppe Galgano